



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 209

Ordinanza n. 209/T.V.

Chieti, li 24.09.2020

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 61971 del 24.09.2020, con la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta nonchè l'autorizzazione per il transito e la sosta per un veicolo, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco in Via Paradiso, in prossimità del civico n. 79, per il giorno 1° ottobre prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro Porter Piaggio tg. AH 305 NG, delle dimensioni di m. 3,66 x 1,50, che dovrà sostare nell'area antistante il civico n. 79, senza creare intralcio alla normale viabilità;

Considerato, inoltre, che Via Paradiso è una strada a senso unico, di ridotta sezione di carreggiata, che rientra nella Z.T.L. "A", dove non consentita la sosta veicolare, ma dove si possono trovare autovetture in sosta temporanea;

Ritenuto, pertanto, di integrare il divieto di sosta vigente con la rimozione forzata, nell'area da occupare, al fine di riserVARLA per il veicolo utilizzato per il trasloco;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare il suddetto autocarro al transito ed alla sosta, per il tempo strettamente necessario e con le dovute prescrizioni;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonchè per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 com. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Paradiso, in prossimità del civico n. 79, per il giorno 1° ottobre 2020, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, al fine di riservare tale area per la sosta del veicolo utilizzato per il trasloco di cui in premessa.

Si autorizza l'autocarro Porter Piaggio tg. AH 305 NG al transito nella Z.T.L. "A" ed alla sosta in Via Paradiso, in prossimità del civico n. 79, nell'area posta in divieto con il presente provvedimento, per il giorno 1° ottobre 2020, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto nel presente provvedimento e come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonchè a rimuoverla al termine dei lavori, anche in caso di ultimazione anticipata degli stessi. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:

- la recinzione del raggio d'azione dell'eventuale montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;

- nella sosta il veicolo utilizzato per il trasloco dovrà posizionarsi parallelamente all'asse viario, senza ostacolare in alcun modo il normale transito veicolare;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi carrabili che si trovano in prossimità dell'occupazione, provvedendo anche a spostare o rimuovere temporaneamente l'occupazione in caso di necessità.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Avv. **Donatella Di Giovanni**

Donatella Di Giovanni